

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-374	del 15/06/2015
Oggetto	Sezione Provinciale di Rimini. Approvazione della Contratto tra Arpa e la società Adriatica Acque srl per l'esecuzione di analisi su campioni di acqua destinata al consumo umano – Validità 01/06/15-30/06/18	
Proposta	n. PDTD-2015-380 del 15/06/2015	
Struttura adottante	Sezione Di Rimini	
Dirigente adottante	Stambazzi Mauro	
Struttura proponente	Sezione Di Rimini	
Dirigente proponente	Dott. Stambazzi Mauro	
Responsabile del procedimento	Poggi Loretta	

Questo giorno 15 (quindici) giugno 2015 presso la sede di Via Settembrini, 17/D in Rimini, il Direttore della Sezione Di Rimini, Dott. Stambazzi Mauro, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Sezione provinciale di Rimini. Approvazione della Contratto tra Arpa e la società Adriatica Acque srl per l'esecuzione di analisi su campioni di acqua destinata al consumo umano – Validità 01/06/15-30/06/18

**VISTA:**

- la L.R. 44 del 19/04/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia Romagna” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
- l’art. 4, comma 1, lett.d) della medesima legge, il quale prevede che Arpa è preposta all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
- l’art. 5, comma 1, che definisce le funzioni, i compiti e le attività di ARPA;
- l’art. 21, comma 1, lettera g), della medesima legge regionale il quale prevede che ARPA possa avere introiti derivanti dall’effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione;

**RICHIAMATI:**

- la D.G.R. n. 2000 del 27 dicembre 2011 con la quale viene aggiornato e modificato il Tariffario che stabilisce le tariffe che ARPA applica per le attività erogate a decorrere dal 1° febbraio 2012 data di pubblicazione sul B.U.R.;
- l’art.6 del Tariffario delle prestazioni ARPA, il quale prevede che, tra l’altro, che ARPA possa stipulare appositi accordi con clienti per l’esecuzione di attività analitiche anche a carattere continuativo per un valore superiore ad € 20.000,00 applicando uno sconto sull’importo complessivo
- l’art. 15 comma 1 del citato Tariffario, che prevede una riduzione sulle tariffe per le imprese che hanno conseguito registrazioni e/o certificazioni ambientali;

**PREMESSO:**

- che la società Adriatica Acque srl di Rimini, partecipata del Gruppo HERA SPA, con nota acquisita agli atti PGRN/2015/2310 del 27/05/2015, ha richiesto ad ARPA la disponibilità ad effettuare analisi microbiologiche su campioni di acqua prelevati presso le Case dell'acqua gestite dalla società nel territorio della regione Emilia Romagna;

- che in via presuntiva si ritiene possano essere consegnati agli sportelli di Arpa a cadenza semestrale nell'arco di tre anni circa n. 510 campioni di acqua destinata al consumo umano;

#### DATO ATTO

- che è stata effettuata una valutazione circa la compatibilità delle attività relative a tale contratto con le esigenze e le priorità delle altre attività istituzionali del Laboratorio Multisito della Sezione Provinciale Arpa di Bologna, competente all'esecuzione delle analisi;
- che, anche a seguito di colloqui intercorsi tra le parti atti a definire tempi e modalità di gestione delle attività, ARPA ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di quanto richiesto e a tal fine è stato predisposto uno schema di contratto atto a regolare il rapporto di collaborazione con la società Adriatica Acque srl;

#### RILEVATO:

- che per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di ARPA si fa esplicito riferimento al disciplinare tecnico, allegato sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che il contratto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, prevede l'esecuzione di analisi su circa 510 campioni di acqua nell'arco temporale di tre anni a decorre dal 01/06/2015;
- che la società Adriatica Acque srl, per le prestazioni oggetto del presente atto, corrisponderà ad ARPA quanto dovuto con le modalità riportate dall'art.4 del contratto citato;

#### RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente e che sia pertanto opportuno sottoscrivere con la società Adriatica Acque srl di Rimini, lo schema di contratto ed il disciplinare tecnico allegati al presente atto, rispettivamente All. A) e All. B), per l'effettuazione di analisi microbiologiche su campioni di acqua prelevati presso le Case dell'acqua gestite dalla società nel territorio regionale;

#### PRECISATO:

- che la consegna dei campioni da parte degli operatori della Società Adriatica Acque sarà effettuata presso gli sportelli di Rimini, Ravenna, Forlì, Ferrara, Bologna, Modena,
- che sono state definite specifiche modalità di accettazione finalizzate anche al monitoraggio ed alla successiva fatturazione delle prestazioni;

- che la Sezione di Rimini curerà la reportistica tecnica mentre la Sezione di Forlì-Cesena provvederà all'emissione delle fatture attribuendo le quote di competenza ai nodi coinvolti;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione provinciale di Rimini Dott. Mauro Stambazzi, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93, la Dott.ssa Loretta Poggi, Responsabile Staff Amministrativo del nodo di Forlì-Cesena;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff Amministrazione, Cristiano Paci ai sensi del Regolamento ARPA per il Decentramento Amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di contratto ed il disciplinare tecnico-economico, allegati rispettivamente sub A) e sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la società Adriatica Acque srl di Rimini, per l'effettuazione di analisi microbiologiche su campioni di acqua prelevati presso le Case dell'acqua gestite dalla società nel territorio regionale;
2. di dare atto che il contratto decorre dal 01/06/2015 e avrà durata di 36 mesi con scadenza al 31/05/2018;
3. di garantire attraverso le strutture e le professionalità presenti presso i nodi di Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara, Modena lo svolgimento secondo i tempi e le modalità definite delle attività previste dal presente atto;
4. di dare atto che i corrispettivi derivanti dal presente contratto, a cura dei singoli nodi coinvolti, saranno annualmente contabilizzati in sede di previsione di Budget alla voce "Ricavi da Convenzioni";
5. di precisare che, sulla base della reportistica elaborata dallo Sportello del nodo di Rimini, a cura del nodo di Forlì-Cesena saranno emesse distinte fatture secondo le modalità ed i tempi

concordati attribuendo la quota dell'80% al Laboratorio Multisito di Bologna, e la quota del 20% agli sportelli di accettazione di Rimini, Forlì, Ravenna, Ferrara, Modena.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Mauro Stambazzi)

# ARPA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna

Via Po 5 – 40139 Bologna

Tel 051-6223811 – Fax 051-543255

Partita I.V.A. e C.F. 04290860370

## SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Viale Salinatore, n. 20 – 47121 FORLI' tel. 0543 451411 Fax 0543 451451

PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it) E-mail: [sezfo@arpa.emr.it](mailto:sezfo@arpa.emr.it)

### CONTRATTO PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI MICROBIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Con la presente convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra l'Arpa Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente della Regione Emilia Romagna con sede a Bologna, via Po n. 5, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della Sezione Provinciale di Rimini, Dott. Mauro Stambazzi;

E

l'Azienda Adriatica Acque srl di Rimini (partita I.V.A 03128090409) con sede legale a Rimini Via E. Rodriguez senior n.13, rappresentata nella persona del Legale Rappresentante MASSARO FABIO nato a Tolmezzo il 14/06/1960, residente a VERONA in Via luigi Galvani n. 127;

#### PREMESSO CHE

- con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2000 del 27/12/11 è stato approvato il Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna;
- il Tariffario stabilisce le tariffe che l'Agenzia applica per le attività erogate a decorrere dal 01/02/12, data di pubblicazione sul B.U.R.;
- che l'art. 6 del citato tariffario prevede che Arpa possa stipulare appositi accordi con i clienti per l'esecuzione di notevoli volumi di attività analitiche anche a carattere continuativo per un valore superiore ad euro 20.000,00 applicando uno sconto sull'importo complessivo;
- che l'art. 15 comma 1 del citato Tariffario, prevede una riduzione per sulle tariffe per le imprese che hanno conseguito registrazioni e/o certificazioni ambientali;
- che la ditta Adriatica Acque srl di Rimini ha necessità di eseguire analisi di laboratorio finalizzate all'espletamento della propria attività e che tali prestazioni possono essere effettuate da Arpa;

#### SI CONVIENE

##### Art. 1

Arpa si impegna all'esecuzione di analisi di laboratorio così come definite nel disciplinare allegato al presente contratto quale parte integrante. Si prevede che nell'arco temporale di validità

del presente contratto (v.di successivo art. 5) saranno analizzati n. 510 campioni per una spesa presunta pari ad euro 30.600,00 IVA esclusa.

#### Art. 2

Le prestazioni saranno eseguite da Arpa avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e persone, nei tempi tecnici necessari per le determinazioni analitiche in relazione alle priorità dell'attività istituzionale di Arpa.

#### Art. 3

Il costo delle singole prestazioni effettuate da Arpa è pari alla tariffa fissata con D.G.R. 2000 del 27 dicembre 2011. Come previsto dall'art. 15 comma 1 del citato Tariffario, vista la dichiarazione di possesso di registrazione EMAS, ad Adriatica Acque srl verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulle singole tariffe.

Qualora, nel corso di validità del contratto, con atto della RER fosse modificato il Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna, le modifiche saranno immediatamente recepite nell'ambito del presente contratto e le nuove tariffe applicate alle prestazioni erogate

#### Art. 4

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, Arpa provvederà ad emettere fatture a cadenza semestrale nei confronti di Adriatica Acque srl. I pagamenti dovranno essere effettuati a 30 giorni data fatture fine mese, sul conto di Tesoreria Arpa con le modalità di versamento indicate nelle fatture emesse da Arpa.

#### Art. 5

La presente convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal 01/06/2015 e fino al 31/05/2018.

#### Art. 6

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

Rimini, .....

Per Arpa Direttore della Sezione  
Provinciale Arpa di Rimini  
Dott. Mauro Stambazzi

Per Adriatica Acque srl  
Il Legale Rappresentante  
Dott. ....

N.B. si comunica che Arpa ha l'obbligo di informare l'Autorità Competente nel caso in cui le analisi effettuate ravvisino un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.
--

## DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE AL CONTRATTO PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI MICROBIOLOGICHE RELATIVE A CAMPIONI DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PRESENTATI DALLA DITTA ADRIATICA ACQUE SRL

### PRESTAZIONI

Arpa-ER, attraverso la propria struttura, si impegna a garantire a cadenza semestrale l'esecuzione di analisi microbiologiche su campioni di acqua di rete erogata dalle Case dell'Acqua gestite dalla ditta Adriatica Acque srl di Rimini.

Arpa si impegna altresì all'esecuzione di analisi non programmabili su campioni di acqua prelevati presso gli erogatori allacciati alla rete idrica di cui Adriatica Acque cura la gestione/manutenzione.

La consegna dei campioni, a cura di Adriatica Acque, dovrà essere effettuata presso gli Sportelli Accettazione Campioni delle Sezioni Provinciali Arpa di: BOLOGNA – FERRARA – FORLI'-CESENA - MODENA – RAVENNA – RIMINI.

Le analisi saranno eseguite presso le strutture della rete laboratoristica di Arpa competenti per la matrice.

### ACQUE DI RETE TRATTATA - ELENCO DETERMINAZIONI MICROBIOLOGICHE

Prestazione	Unità di misura	Metodo di prova	Accreditamento	Voce tariffario	Tariffa unitaria
Conteggio delle colonie a 37°C	n°/mL	UNI EN ISO 6222:2001	SI	05.04.03	15,00
Enterococchi	n°/100 mL	UNI EN ISO 7899-2:2003	SI	05.04.03	15,00
Escherichia Coli	n°/100 mL	UNI EN ISO 9308-1:2014	NO	05.04.10	15,00
Pseudomonas aeruginosa	n°/250mL	UNI EN ISO 16266:2008	SI	05.04.10	15,00

Si stima che annualmente verranno consegnati circa 170 campioni; Adriatica Acque prevede di effettuare 2 campagne di controllo a cadenza semestrale con consegna nei mesi di giugno e novembre (circa 90 campioni per ogni campagna).

Nel corso di validità del contratto, potranno altresì essere consegnati per l'esecuzione delle medesime analisi anche campioni di acqua prelevati presso altri distributori della rete gestita dalla società Adriatica Acque srl.

### **CAMPIONAMENTO, CONSERVAZIONE E CONSEGNA CAMPIONI**

Il campionamento, la conservazione e la consegna dei campioni presso gli sportelli accettazione delle sedi provinciali Arpa sopramenzionati è a cura di Adriatica Acque che se ne assume la responsabilità.

Gli Sportelli Accettazione Campione di Arpa provvederanno a fornire ad Adriatica Acque i contenitori monouso necessari per il campionamento.

Arpa è altresì disponibile a fornire, a richiesta, le procedure/istruzioni operative per il corretto campionamento.

Al fine di garantire una corretta esecuzione delle analisi, la consegna dei campioni deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 2 e gli 8 gradi centigradi e comunque non superiore alla temperatura dell'acqua all'atto del prelievo.

### **MODALITÀ DI TRASPORTO VERSO I LABORATORI DI RETE COMPETENTI ALL'ESECUZIONE DELLE ANALISI**

Si informa che il trasporto dei campioni, sulla base dei trasporti programmati, verso le strutture della rete laboratoristica di Arpa individuati per l'esecuzione delle analisi, è a carico di ARPA.

Eventuali trasporti straordinari/urgenti su richiesta del cliente saranno a carico del richiedente secondo le tariffe stabilite dal contratto della ditta appaltatrice dei trasporti con ARPA e saranno calcolate a consuntivo.

## **MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DELLE REGISTRAZIONI**

### CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI.

a- salvo diversa richiesta del cliente i campioni sui quali sono effettuate determinazioni microbiologiche vengono eliminati al termine dell'analisi, in quanto non più rappresentativi.

### CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.

b- i documenti contrattuali vengono di norma conservati per quattro anni; le registrazioni relative alle prove effettuate e i Rapporti di Prova vengono conservati per dieci anni.

## **INFORMAZIONI PER IL CLIENTE**

a- le informazioni in merito ai metodi di prova e all'incertezza di misura saranno fornite su specifica richiesta del cliente;

b- l'Accreditamento implica che sono stati accertati, tramite visite di vigilanza da parte degli organi preposti, i requisiti tecnici ed organizzativi dei Laboratori di prova in modo che siano garantiti i riferimenti metrologici, l'affidabilità e la ripetibilità delle procedure impiegate, l'uso di strumentazioni adeguate, la competenza del personale, l'imparzialità del personale addetto alle prove e del giudizio tecnico emesso dal Laboratorio, secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. L'accreditamento non può implicare l'approvazione di un prodotto da parte del laboratorio o dell'ente di accreditamento;

c- l'emissione del RdP di norma avverrà entro 30 gg dalla consegna ad Arpa dei campioni.

d- Arpa ha l'obbligo di informare l'Autorità Competente nel caso in cui le analisi effettuate ravvisino un potenziale rischio per la salute pubblica e per l'ambiente